

Allegato 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLA COPROGETTAZIONE del
"SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI, INTERVENTI ED OPPORTUNITÀ
PER BAMBINI, GIOVANI E FAMIGLIE DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE"**

CUP: _____ - **CIG** _____

in esecuzione della delibera della Giunta comunale n. _____ di data _____ esecutiva,

Tra

la _____, domiciliata nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare coesione sociale, presso la sede municipale di Trento, via Belenzani, 19, che in tale sua veste agisce in nome e per conto del COMUNE DI TRENTO, numero di codice fiscale 00355870221 in virtù del decreto sindacale di data _____ n. _____ prot. _____ ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

e

il _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in ragione della carica _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante di _____, Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo " _____ " per la linea A - "Spazi aperti di comunità" della coprogettazione - costituita fra gli ETS:

-

il _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in ragione della carica _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante di _____, Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo " _____ " per la linea B "Interventi trasversali per e con le famiglie" della coprogettazione - costituita fra gli ETS:

-

il _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in ragione della carica _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante di _____, Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo " _____ " per la linea C "Interventi trasversali per e con adolescenti e giovani" della coprogettazione - costituita fra gli ETS:

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2021, n. 199 e s.m., prevedeva all'interno dell'area strategica "Siamo comunità" l'obiettivo strategico di "Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità" e l'obiettivo operativo "Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni

complessi delle persone e delle comunità”; nel DUP 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2022 n. 168 e s.m. tali obiettivi sono stati confermati.

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 di data 27.07.2022 il Comune di Trento, nell'ambito della gestione associata per il Territorio Val d'Adige, ha individuato per la realizzazione dei servizi e degli interventi per l'età evolutiva e genitorialità (semiresidenziale) e dei servizi territoriali la procedura collaborativa della coprogettazione, che prevede l'erogazione di un contributo a norma dell'articolo 14, comma 5 e dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 attraverso la selezione di una proposta progettuale presentata da un soggetto del Terzo settore, autorizzato e accreditato per operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 315 del 28.11.2022 è stata approvata la documentazione per l'istruttoria della procedura di coprogettazione per la realizzazione di un "Sistema integrato di servizi, interventi ed opportunità per bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d'Adige" tra cui il Progetto di massima, articolato in tre distinte linee progettuali:
 - linea A) - Spazi aperti di comunità
 - linea B) - Interventi trasversali per e con le famiglie
 - linea C) - Interventi trasversali per e con adolescenti e giovanie prenotata la spesa derivante dall'ammontare dei finanziamenti previsti per i primi tre anni di durata della coprogettazione (01/09/2023-31/08/2026) pari a euro 8.820.000,00;
- con Avviso pubblico del 01.12.2022, prot. n. 0335402 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento della procedura, tra cui l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'attività sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/136 del 14.04.2023 sono stati individuati i soggetti partner della coprogettazione per le linee B e C, prendendo altresì atto che la proposta progettuale presentata per la linea A non ha ottenuto il punteggio necessario per essere ammessa al Tavolo di coprogettazione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 26.04.2023 è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria di una nuova procedura di coprogettazione volta all'individuazione di un partner, con esclusivo riferimento alla linea progettuale A) - Spazi aperti di comunità;
- con Avviso pubblico del 27.04.2023, id. n. 201532792 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento della procedura, tra cui l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'attività sovvenzionata;
- con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/219 del 05.06.2023 è stato individuato il soggetto partner della coprogettazione per la linea A;
- con deliberazione della Giunta comunale n. ____ di data ____ sono stati approvati:

- il presente schema di convenzione (Allegato 1) ed i suoi allegati parte integrante e sostanziale (Progetto definitivo (Allegato A) e documento “Tempistiche e modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo” (Allegato B));
- il documento “Qualifica dei servizi, interventi ed opportunità per minori e famiglie sul Territorio val d’Adige, quali servizi di natura non economica (sinieg)” (Allegato 2);

ed impegnata la spesa complessiva di euro 8.850.000,00, di cui € 8.820.000,00 già prenotati con deliberazione della Giunta comunale n. 315/2022 ed € 30.000,00 autorizzati ad integrazione del contributo previsto per la linea A per la gestione dei volontari del progetto Piedibus.

Tutto ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Nel testo della presente convenzione sono utilizzati, in forma abbreviata, i seguenti vocaboli:
 - **ETS**: Enti del Terzo Settore
 - **ATS**: Associazione Temporanea di Scopo
 - **Capofila**: Ente del Terzo Settore che rappresenta l’ATS
 - **enti aderenti all’ATS**: Enti del Terzo Settore che costituiscono le ATS
 - **soggetti partner**: Comune di Trento ed Enti del Terzo Settore aderenti alle ATS
 - **Comune**: Comune di Trento.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell’articolo 28 della L.p. 23/1992 e dell’articolo 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione di un “Sistema integrato di servizi, interventi ed opportunità per bambini, giovani e famiglie del Territorio Val d’Adige”, come descritto nel Progetto definitivo (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
2. Lo scopo della convenzione è quello di disciplinare i rapporti tra i soggetti partner relativamente alle modalità di sviluppo della coprogettazione, alla gestione in partnership delle attività previste dalla stessa, nonché ai connessi aspetti amministrativi e finanziari.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di stato e nel rispetto dei presupposti fissati dalla disciplina dell’Unione europea, l’attività oggetto della coprogettazione di cui alla presente convenzione si qualifica come non economica (SINEG).

Art. 3 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/09/2023 e termina il 31/08/2026.
2. La convenzione è prorogabile per ulteriori tre anni, decorrenti dal 01/09/2026, previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione i cui elementi salienti sono stati definiti nel capitolo “Azioni trasversali” del Progetto definitivo. L’eventuale mancata proroga delle tre linee progettuali o della singola linea è comunicata dal Comune ai Capofila entro il

28/02/2026.

3. Al termine dei sei anni di durata massima della convenzione, è prevista una ulteriore proroga per un periodo massimo di sei mesi per consentire la valutazione dei risultati conseguiti e la definizione delle condizioni per l'avvio della nuova procedura di affidamento degli interventi.
4. Stante le caratteristiche del progetto e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento non previste dall'Avviso, la durata della coprogettazione può essere incrementata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto, ferma restando la necessità di adeguare le attività e modificare la convenzione.
5. E' fatta salva per il Comune la facoltà di disporre la cessazione dei servizi e degli interventi per ragioni di pubblico interesse.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi e interventi

1. Gli enti aderenti all'ATS si obbligano, in collaborazione con il Comune, a garantire la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla coprogettazione - quali obblighi di servizio pubblico - con le modalità e secondo il dettaglio previsti dal Progetto definitivo (Allegato A).
2. I servizi specificatamente previsti dal Catalogo provinciale possono essere svolti solo da ETS accreditati per lo specifico servizio. I soggetti privi di accreditamento provinciale o accreditati su aggregazioni funzionali e/o tipologie di servizio diverse da quelle richieste dall'Avviso di istruttoria quale requisito per la partecipazione alla procedura possono svolgere interventi non specificatamente contemplati dal Catalogo.
3. Eventuali modifiche al Progetto definitivo che non comportano variazioni di spesa, sono approvate con determinazione dirigenziale.
4. Le attività oggetto della coprogettazione non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza.

Art. 5 - Tavoli di coprogettazione e Cabina di regia

1. La coprogettazione, quale metodologia di attività collaborativa, è utilizzata nel corso dell'intera durata della convenzione. A tal scopo sono costituiti un Tavolo di coprogettazione per ciascuna linea progettuale e una Cabina di regia e monitoraggio unica per il Sistema integrato.
2. Il modello di governance del Sistema integrato è definito nel Progetto definitivo.

Art. 6 - Risorse per la coprogettazione

1. Per la realizzazione della coprogettazione sono stanziati le seguenti risorse da destinare alle azioni previste sulle tre linee progettuali, quantificate come di seguito descritto.
2. I soggetti partner si impegnano ad individuare, nel corso della coprogettazione, risorse specifiche da destinare al finanziamento di azioni trasversali alle tre linee progettuali.

A. Risorse messe a disposizione dal Comune:

a.1 Il contributo economico massimo erogabile dal Comune ai Capofila ai sensi dell'art. 14, comma 5 e dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, è pari a complessivi euro 8.850.000,00 (ottomilionioottococinquantamila/00) per i tre anni di durata della convenzione, suddivisi nel seguente modo per ciascun anno di riferimento e linea progettuale (l'importo del contributo economico massimo per gli anni 2023 e 2026 è stato calcolato in proporzione agli effettivi mesi di attività di ciascun esercizio):

- euro 983.900,00 per l'anno 2023 (periodo: 01/09-31/12), di cui:
 - euro 643.900,00 - per la linea A
 - euro 90.000,00 - per la linea B
 - euro 250.000,00 - per la linea C
- euro 2.950.000,00, su base annua, per gli anni 2024 e 2025, di cui:
 - euro 1.928.000,00 - per la linea A
 - euro 270.000,00 - per la linea B
 - euro 752.000,00 - per la linea C
- euro 1.966.100,00 per l'anno 2026 (periodo: 01/01-31/08), di cui:
 - euro 1.284.100,00 - per la linea A
 - euro 180.000,00 - per la linea B
 - euro 502.000,00 - per la linea C.

a.2 Il contributo economico, come sopra definito per ciascuna linea progettuale, finanzia le spese della coprogettazione nelle seguenti percentuali massime:

- linea A: 84,08%
- linea B: 92,91%
- linea C: 87,72%.

a.3 Il contributo di cui al comma a.1, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità degli enti aderenti all'ATS per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 - 2012/21/UE)). Per la sua natura compensativa e non corrispettiva viene erogato solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dagli enti aderenti all'ATS per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

a.4 Non è ammessa alcuna compensazione del contributo concesso su base annua tra le diverse annualità di durata della convenzione e tra le diverse linee progettuali.

a.5 In sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute è ammissibile uno scostamento in aumento o in diminuzione dei singoli importi delle voci di spesa rispetto a quelli preventivati nel piano economico annuale anche in ragione di quanto previsto all'art. 7 (Variazioni e revisione del budget in corso di coprogettazione). Tali scostamenti devono risultare motivati e coerenti con le attività progettate e realizzate. Le variazioni di spesa più significative sono preventivamente discusse e concordate nella Cabina di regia.

a.6 Oltre al contributo economico di cui al comma a.1 il Comune mette a disposizione degli enti aderenti all'ATS gli immobili di cui all'art. 8.

B. Risorse messe a disposizione dagli enti aderenti alle ATS:

b.1 Le risorse messe a disposizione dagli enti aderenti alle ATS sono stimate, su base annua, nel piano economico preventivo dell'anno di riferimento.

b.2 Conformemente a quanto indicato nel piano economico annuale teorico presentato in sede di istanza, le risorse complessivamente messe a disposizione dagli enti aderenti a ciascuna ATS finanziano le spese per la realizzazione delle attività di coprogettazione nelle seguenti percentuali minime:

- linea A: 15,92%
- linea B: 7,09%
- linea C: 12,28%.

b.3 Per gli anni 2023 e 2026 le percentuali di compartecipazione di cui sopra sono riferite all'arco temporale complessivo dato dall'insieme del periodo settembre-dicembre 2023 e gennaio-agosto 2026.

b.4 Le risorse messe a disposizione dagli enti aderenti a ciascuna ATS sono costituite da:

a) risorse economiche derivanti da compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari, raccolta fondi, altre forme di autofinanziamento, ecc.

b) valorizzazione del volontariato

c) valorizzazione delle sedi che gli enti aderenti a ciascuna ATS mettono a disposizione per le attività previste dalla coprogettazione.

b.5 Entro il 31 ottobre 2023 il Capofila di ciascuna linea progettuale presenta al Comune, per l'esercizio 2024, eventuali aggiornamenti al piano economico teorico formulato con riferimento alla prima annualità in sede di istanza, evidenziando le motivazioni. Entro il 31 luglio 2024 e il 31 luglio 2025 il Capofila di ciascuna linea progettuale presenta al Comune il piano economico e la relazione illustrativa rispettivamente dell'esercizio 2025 e 2026.

b.6 Nella redazione del piano economico di cui al punto b.5 deve essere rispettata la composizione per macrovoci di entrata e di spesa del piano economico annuale teorico presentato con riferimento alla prima annualità, compresa la percentuale minima di cofinanziamento in capo agli enti aderenti a ciascuna ATS. Le variazioni di spesa più significative, introdotte anche in ragione di quanto previsto al successivo art. 7, devono essere concordate tra gli Enti partner.

Art. 7 - Variazioni e revisioni del budget in corso di coprogettazione

1. Considerato che nel corso della coprogettazione possono verificarsi eventualità impreviste o emergere nuovi bisogni, la cui lettura ed analisi deve essere condivisa da tutti i soggetti partner, i partner stessi – di comune accordo – possono decidere di ampliare o integrare i servizi e gli interventi di una o più linee progettuali, fermo restando che la spesa per tali ampliamenti e integrazioni non potrà superare il 20% del finanziamento messo a disposizione dal Comune per ciascuna linea di coprogettazione, rideterminando l'entità della contribuzione di ciascuna ATS. Tale limite non si applica alla quota di cofinanziamento

conferita dagli enti aderenti a ciascuna ATS.

2. Tenuto conto dei requisiti previsti dal processo di accreditamento in ordine all'individuazione delle figure professionali da impiegare nei servizi di cui al Catalogo dei servizi socio assistenziali, il contributo economico del Comune potrà essere revisionato in caso di maggiori oneri derivanti da eventuali adeguamenti del CCNL di riferimento degli enti aderenti a ciascuna ATS.

Art. 8 - Immobili per lo svolgimento delle attività

1. Il Comune e gli enti aderenti all'ATS mettono a disposizione gli immobili per lo svolgimento delle attività previste dalla coprogettazione indicati nel Progetto definitivo con riferimento a ciascuna linea progettuale.
2. Gli immobili del Comune sono messi a disposizione ad uso esclusivo oppure in ragione della strutturazione oraria e settimanale delle proposte presentate dalle ATS, a titolo gratuito fatte salve le spese accessorie.
3. Previa autorizzazione del Comune, nelle sedi e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente pubblico, gli enti aderenti all'ATS possono realizzare attività integrative a quelle oggetto di coprogettazione, anche sul libero mercato. In tal caso è onere degli enti aderenti all'ATS tener una contabilità separata e specifica per ogni attività che evidenzii eventuali utili derivanti dalla stessa. Gli utili devono necessariamente essere rendicontati nel bilancio della coprogettazione quali risorse proprie degli enti aderenti all'ATS destinate alla coprogettazione.

Art. 9 - Modalità di rendicontazione dei costi della coprogettazione e tempistiche di erogazione dei contributi assegnati del Comune

1. Il contributo riconosciuto dal Comune ai sensi dell'art. 14, comma 5 e dell'art. 36 bis della L.p. 13/2077 per ciascuna linea progettuale, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle entrate realizzate, sarà liquidato ai Capofila con le tempistiche e modalità previste nel documento "Tempistiche e modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo" (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche del documento di cui al punto 1. che non comportano variazioni di spesa, sono approvate con determinazione dirigenziale.
3. In caso di proroga della presente convenzione per ulteriori tre anni come previsto all'art. 3, le modalità di erogazione del contributo per l'anno 2026 potranno subire variazioni rispetto alle condizioni descritte nel documento "Tempistiche e modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo" (Allegato B). Le nuove modalità saranno stabilite nell'atto che formalizzerà la proroga della convenzione, tenuto conto degli eventuali acconti già erogati in corso d'anno.

Art. 10 - Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. È ammessa la concessione dei contributi previsti dalla presente convenzione in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. Le eventuali ulteriori agevolazioni concesse agli enti aderenti a ciascuna ATS nel corso della durata della convenzione devono essere evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 11 - Compartecipazione alla spesa

1. Le quote di compartecipazione eventualmente richieste ai beneficiari devono essere formulate sulla base di parametri equitativi, anche con modalità modulari e/o innovative, ma uniformi per tutto il Territorio Val d'Adige.
2. Le forme di compartecipazione sono individuate nel Progetto definitivo.

Art. 12 - Decadenza, rinuncia e revoca dei contributi

1. I Capofila decadono dai contributi concessi per ciascuna linea progettuale, in caso di:
 - perdita dei requisiti da parte degli enti aderenti alle ATS previsti dall'Avviso di coprogettazione;
 - inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018, da parte degli enti aderenti alle ATS;
 - in caso di opposizione ai sensi dell'art. 21, comma 3. della presente convenzione.
2. L'eventuale rinuncia ai contributi deve essere comunicata al Comune dai Capofila con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che i Capofila possano per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento. È fatta salva comunque la facoltà di disporre la cessazione dei servizi e degli interventi per ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di revoca (totale o parziale) dei contributi da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia ai contributi, gli enti aderenti all'ATS si obbligano a mettere a disposizione del Comune, o del soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato alle attività di coprogettazione per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo agli enti aderenti all'ATS di mantenere il Comune sollevato ed indenne da

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione delle attività previste dalla coprogettazione.

Art. 13 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla coprogettazione, gli enti aderenti alle ATS, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune, si avvarranno di personale in numero idoneo, possibilmente di entrambi i sessi, anche attraverso la rete di partenariato attivata per la gestione degli interventi.
2. Gli enti aderenti alle ATS sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 14, gli enti aderenti alle ATS sono tenuti ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali (con relativo Integrativo Provinciale).
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) reperibilità;
 - g) ROL ed ex festività;
 - h) modalità di cambio appalto.
5. A decorrere dall'avvio della coprogettazione, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali riconducibili al Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante *"Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale"*, e quelle previste dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali.
6. Per gli interventi non previsti dal Catalogo e per i quali non è richiesto in ogni caso l'accreditamento, gli enti aderenti alle ATS devono essere in possesso del requisito generale 3 dell'Allegato 1) al Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007 con riferimento ai requisiti morali del personale a diretto contatto con l'utenza.
7. Gli enti aderenti alle ATS devono garantire la continuità delle attività previste dalla coprogettazione provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
8. I Capofila devono trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, con le relative qualifiche, livello contrattuale e le

ore di lavoro contrattuali per le attività previste dalla coprogettazione. Le eventuali variazioni del personale impiegato nella realizzazione delle attività dovranno essere comunicate al Comune tempestivamente.

9. Il legale rappresentante di ciascun ente aderente alle ATS, per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovrà dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di aver verificato, per gli operatori coinvolti, l'assenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale, ovvero l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 25 bis del DPP 14 novembre 2002 n. 313).

Art. 14 - Clausola sociale

1. Nel corso della coprogettazione, limitatamente ai casi di passaggio di gestione da un soggetto all'altro e, se compatibili, di riduzione o interruzione dell'attività per qualsiasi motivo, si applica quanto disposto dall'art. 32 della L.p. n. 2/2016 (clausola sociale).

Art. 15 - Volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla coprogettazione gli enti aderenti alle ATS garantiscono la disponibilità di volontari, come previsto nel Progetto definitivo, assicurando la loro specifica preparazione, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa di ciascun ente aderente all'ATS.
2. Gli enti aderenti alle ATS garantiscono che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117. La documentazione relativa ai volontari coinvolti negli interventi (nominativi, qualifiche, ore di attività) è conservata dagli enti aderenti alle ATS ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
3. Al personale volontario gli enti aderenti all'ATS garantiscono adeguata preparazione sulle attività o compiti da svolgere per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, ed assicurano il supporto e l'affiancamento necessario.

Art. 16 - Oneri diversi a carico degli enti aderenti all'ATS

1. I Capofila delle ATS sono tenuti a comunicare al Comune le eventuali variazioni della struttura organizzativa degli enti coinvolti nelle attività della coprogettazione ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Gli enti aderenti alle ATS sono tenuti:
 - ad adempiere costantemente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori;
 - provvedere entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno agli obblighi di pubblicità ex articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'articolo 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 17 - Obblighi assicurativi e di sicurezza sul lavoro

1. Gli Enti aderenti alle ATS assumono ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività previste dalla coprogettazione, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità ed obbligazione nei confronti di terzi.
2. A tal fine gli Enti aderenti alle ATS stipulano idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che deve valere anche per il rischio locativo di cui agli articoli 1588 e 1589 del Codice civile, e polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti degli Enti medesimi.
3. I massimali di assicurazione non devono essere inferiori per la RCT all'importo di euro 3.000.000,00 (tremilioni) unico per sinistro e per la RCO all'importo di euro 2.000.000,00 (duemilioni) unico per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila) per prestatore di lavoro e, per il rischio locativo, una somma assicurata pari almeno a euro 150.000,00 per gli immobili messi a disposizione dal Comune.
4. In ogni caso i massimali dovranno risultare adeguati all'attività della coprogettazione effettivamente svolta da ciascun Ente aderente alle ATS.
5. Gli Enti aderenti alle ATS sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.
6. Gli Enti aderenti alle ATS sono direttamente e pienamente responsabili della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione. In tal senso dovranno adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
7. Copia della/e polizza/e dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa.

Art. 18 - Garanzie

1. A garanzia della corretta esecuzione delle attività oggetto di coprogettazione, il Capofila di ciascuna linea progettuale deve costituire, prima della stipula della convenzione, una garanzia con validità pari alla durata della convenzione.
2. L'importo della garanzia è pari al 2% del finanziamento dell'Ente pubblico (costituito da budget finanziario e valore degli immobili) previsto per le prime tre annualità di durata della convenzione e deve essere immediatamente integrata in caso di utilizzo anche parziale. In caso di rinnovo della convenzione la garanzia deve essere nuovamente costituita.
3. La garanzia può essere costituita a scelta del Capofila, mediante cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di legge.

4. La garanzia fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente pubblico.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata su base annua, previa verifica di conformità rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti.

Art. 19 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Gli enti aderenti alle ATS hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. Il Comune e gli enti aderenti alle ATS sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune e gli enti aderenti alle ATS sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 20 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Gli Enti aderenti all'ATS sono tenuti nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e dovranno impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, gli Enti aderenti all'ATS si impegnano a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Gli Enti aderenti all'ATS con la stipula della presente convenzione attestano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 21- Vicende soggettive degli Enti aderenti all'ATS

1. Nel corso della coprogettazione il raggruppamento in forma associativa delle singole ATS può mutare composizione, anche a motivo della partecipazione di nuovi aderenti.

2. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive dell'ATS e degli Enti aderenti all'ATS non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 dell'Avviso.
3. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 2.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3. senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 22 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione, fatto salvo quanto previsto agli art. 4 e 9 con riferimento alle modifiche del Progetto definitivo e del documento "Tempistiche e modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo", può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata in accordo tra gli Enti partner di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.
2. Qualora dall'esito della revisione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 23 - Inadempimenti e cause di risoluzione

1. Qualora il Comune riscontri inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione, le stesse vengono segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, ai Capofila.
2. Se la segnalazione in prima istanza non sortisce effetto, le inadempienze sono successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento.
3. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, il Comune si riserva di dar corso alla procedura di risoluzione della convenzione e alla conseguente revoca del contributo.
4. Il Comune può risolvere in ogni momento la convenzione per grave inadempimento da parte degli Enti aderenti all'ATS e in caso di decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 13/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio

assistenziale.

5. In caso di risoluzione della convenzione, agli Enti aderenti all'ATS spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto di eventuali danni e/o maggiori oneri che il Comune dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Art. 24 - Obblighi di tracciabilità

1. Gli Enti aderenti alle ATS, a pena di nullità della presente convenzione, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo articolo 3 della Legge sopracitata qualora gli Enti aderenti all'ATS che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne danno immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 25 - Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio sullo svolgimento delle attività previste dalla coprogettazione e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico dei Capofila.
2. La presente convenzione è stipulata per scrittura privata informatica ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico dei Capofila.